CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Il giorno 5 ottobre 1984 presso la Sede dell'Unimne Provinciale Agricoltori in Pesaro - C.so XI Settembre, n. 79

tra

- l'Unione Provinciale Agricoltori di Pesaro-Urbino, rappresentata dal Presidente Signor Adriano ORADEI, assistito dal Signor VENTURELLI Franco e dal Signor SANTORO Luigi Direttore dell'Unione Provinciale Agricoltori;
- La Federazione Provinciale Coltivatori Diretti rappresentata dal Presidente Signor FATICA Vincenzo, assistito dal Signor Gualtiero GIAVOLI, Direttore della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e da FURIASSI Romolo;
- La Confederazione Italiana Coltivatori rappresentata dal Signor CIARONI Terenzio

e

- La Federazione Provinciale Federbraccianti C.G.I.L. rappresentata dal Signor MAIANI Michele;
- La Federazione Provinciale Salariati e Braccianti agricoli FISBA-CISL, rappresentata dal Signor GIANLORENZI Vito;
- L'Unione Provinciale Salariati e Braccianti agricoli UISBA-UIL rappresentata dal Signor MORENA Angelo

visto

il C.C.N.L. per gli operai agricoli del 29 giugno 1983

premesso

- che la trattativa a livello provinciale è integrativa di quella nazionale e puo' svilupparsi solo nella parte ad essa demandata dal C.C.N.L.; si è addivenuti al seguente accordo per la stipula dell'integrativo provinciale per gli opefai agricoli della provincia di Pesaro-Urbino.

1) <u>CLASSIFICAZIONE OPERAI AGRICOLI</u>

Fermo restando quanto precisato all'art. 60 del C.C.N.L. del 29.6.83, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo viene riconosciuta la qualifica di SPECIALIZZATO SUPER agli operai a cui sono affidate le seguenti mansioni:

./.

- Responsabile degli impianti complessi di refrigerazione e surgelazione

L'operaio che con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per titolo di abilitazione, sovrintende al funzionamento degli impianti complessi di refrigerazione e surgelazione avendone la responsabilità, e provvede anche alla manutenzione e riparazione degli stessi, svolgendo un'attività lavorativa polivalente.

- Responsabile negli opifici complessi di vinificazione.

L'operaio che con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, con polivalenza di prestazioni esegue e coordina tutte le operazioni, anche degli addetti, riferite al ricevimento e cernita delle uve, alla vinificazione ed operazioni susseguenti, alle cure necessarie - sotto la guida dell'enologo - al mantenimento del prodotto, al confezionamento, provvedendo alle relative incombenze previste dalla legislazione in atto, eseguendo anche operazioni di laboratorio in collaborazione con l'enologo, avendo anche la responsabilità delle prenotazioni, delle vendite e delle consegne del prodotto.

2) ANTICIPAZIONI SULLA RETRIBUZIONE IN CASO DI MALATTIA E/O INFORTUNIO

In caso di astensione dal lavoro per malattia o infortunio, la cui durata superi i 15 (quindici) giorni continuativi, agli operai agricoli a tempo indeterminato verrà accordato dalle aziende su richiesta, un prestito senza interessi nella misura di £. 20.000 (lire ventimila) giornaliere per tutta la durata del periodo di astensione dal lavoro.

La durata di tale prestito non potrà superare i quattro mesi.

L'ammontare di tale prestito non potrà superare l'importo del trattamento di fine rapporto maturato alla data dell'evento.

Alla scadenza del periodo le aziende recupereranno il prestito concesso attraverso ritenuta da operarsi sulla busta paga nello stesso numero di rate mensili con cui il prestito stesso è stato erogato a partire dal mese successivo dell'avvenuta guarigione clinica.

3) PERMESSI RETRIBUITI

I permessi retribuiti nella misura di 20 ore dall'1.7.84 e nella misura di 40 ore dall'1.1.85, da concordarsi tra datore di lavoro ed i singoli lavoratori tenute presenti le esigenze aziendali, potranno essere concessi in misura non inferiore a 4 ore per ciascun permesso.

Resta tuttavia nella disponibilità delle parti individuali stabilirne il godimento in misura superiore od inferiore alle quattro ore per ciascun permesso, in base alle particolari situazioni aziendali.

./.

4) RETRIBUZIONE

Dall'1.10.1984 al salario integrativo provinciale verranno apportati i seguenti aumenti mensili:

OPERAIO COMUNE	£.	2.500
OPERAIO QUALIFICATO	£.	4.000
OPERAIO SPECIALIZZATO	£.	5.500

All'operaio specializzato super, figura non prevista dalla precedente contrattazione provinciale, viene riconosciuto un salario integrativo provinciale globale di £. 23.177.

Pertanto il trattamento economico degli operai agricoli in vigore dall'1.10.1984 è il seguente:

OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO

QUALIFICA	Totale lordo arrotondato del salario nazion.	Salario integrat. provinc.	3° Elem. 41,25% su salar. Integr.Prov.	TOTALE LORDO
SPECIALIZZATO SUPER	51.209	891	368	52.468
SPECIALIZZATO	50.501	824	340	51.665
QUALIFICATO	48.804	708	292	49.804
COMUNE	46.259	578	238	47.075

OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO

QUALIFICA	Totale lordo del salario nazion.	Salario integrat. provinc.	TOTALE LORDO
SPECIALIZZATO SUPER	953.918	23.177	977.095
SPECIALIZZATO	940.906	21.426	962.332
QUALIFICATO	909.677	18.421	928.098
COMUNE	862.833	15.040	877.873

./.

5) MANODOPERA ADDETTA ALLE OPERAZIONI DI RACCOLTA

Le parti individuano, in relazione all'art. 59 del C.C.N.L., Le seguenti operazioni di raccolta con i relativi periodi:

- PESCHE:		- Dall'1.7.1984 Al 30.9.1984
- MELE e PERE:		- Dall'1.8.1984 Al 30.10.1984
- POMODORI INDUSTRIALI e PEPERONI:		- Dall'1.8.1984 Al 20.10.1984
- UVA:		- Dal 10.9.1984 Al 10.11.1984
- CAVOLFIORE:	Autunnale	- Dall'1.10.1984
	Primaverile	- Al 15.5.1985
- OLIVE:		- Dal 10.10.1984 Al 21.12.1984

Per le suddette operazioni di raccolta la tariffa lorda è fissata in £. 37.550 giornaliere pari a £. 5.632 orarie.

Tale tariffa sarà soggetta alle variazioni di scala mobile che interverranno dal 1° novembre 1984.

IMPEGNO A VERBALE

CASSA INTEGRATIVA SALARIATI FISSI IN AGRICOLTURA (C.I.S.F.A.)

Le OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro, nel confermare la validità del criterio di percentualizzare il contributo CISFA (attualmente stabilito nell'1,60% della paga base e contingenza in vigore al 1° gennaio di ogni anno e riferita agli operai a tempo indeterminato qualificati) si impegnano a verificare la congruità dello stesso in occasione del rendiconto annuale della Cassa extra-legem.

DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo integrativo provinciale decorre dal 1° ottobre 1984 e scade il 30 Marzo 1986.

PER L'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI

PER LA FEDERAZ.PROV.COLTIVAT.DIRETTI

PER LA CONFEDERAZIONE ITALIAN.COLTIVAT.

PER LA FISBA - C.I.S.L.

PER LA FEDERBRACCIANTI-C.G.I.L.

PER LA UISBA - U.I.L.